



N. 536-A

Relazione orale
Relatrice EVANGELISTA

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

nella seduta del 1° agosto 2018

Comunicato alla Presidenza il 2 agosto 2018

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

d’iniziativa dei senatori BOTTICI, MONTEVECCHI, PARAGONE, DI GIROLAMO, PUGLIA, PACIFICO, LANZI, FERRARA, CORRADO, DI NICOLA, GIARRUSSO, MAIORINO, ACCOTO, LUPO, LEONE, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PIARULLI, GIANNUZZI e MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2018

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della 5^a Commissione permanente » 4

- Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Bottici ed altri
e testo degli articoli formulato dalla Commissione » 5

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PERILLI)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

31 luglio 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PIRRO)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

31 luglio 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOTTICI ED ALTRI

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere accertamenti sulle responsabilità e complicità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.

Art. 2.

1. La Commissione esamina la gestione della comunità «Il Forteto» dalla sua istituzione ad oggi, con particolare riguardo:

a) all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità giudiziarie interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunità «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte all'interno de «Il Forteto»;

b) alla verifica dei presupposti per la nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura «Il Forteto» inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento nonché allo scopo

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere accertamenti sulle **eventuali responsabilità** istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.

Art. 2.

1. *Identico:*

a) all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità **competenti** interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunità «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte all'interno de «Il Forteto»;

b) *identica.*

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Bot-
tici ed altri)

di pervenire al più presto al pagamento delle
provvisori in favore delle vittime.

2. Al fine di impedire il riprodursi del fe-
nomeno di inadempimenti dei principi di tu-
tela delle vittime di illegalità nonché di evi-
tare che quanto accaduto ne «Il Forteto»
possa ripetersi, la Commissione ha inoltre il
compito di formulare proposte in ordine:

a) all'adozione di nuovi strumenti di
controllo delle comunità alloggio presenti
sul territorio nazionale;

b) al potenziamento del sistema dei
controlli sui soggetti responsabili dell'affida-
mento familiare e, laddove siano emerse re-
sponsabilità e negligenze in capo ad essi,
alle modalità con cui applicare gli opportuni
provvedimenti sanzionatori.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti
senatori e da venti deputati nominati, rispet-
tivamente, dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera
dei deputati, in proporzione al numero dei
componenti dei gruppi parlamentari, e in
modo che sia assicurata, comunque, la pre-
senza di un rappresentante per ciascun
gruppo costituito in almeno un ramo del
Parlamento.

2. I componenti della Commissione di-
chiarano alla Presidenza della Camera di ap-
partenza di non avere ricoperto ruoli nei
procedimenti giudiziari relativi ai fatti og-
getto dell'inchiesta.

3. Il Presidente del Senato della Repub-
blica e il Presidente della Camera dei depu-
tati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla
nomina dei suoi componenti, convocano la

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla
Commissione)

2. *Identico.*

Art. 3.

Identico

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Bot-
tici ed altri)

Commissione per la costituzione dell'ufficio
di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal
presidente, da due vicepresidenti e da due
segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla
Commissione tra i suoi componenti. Per l'e-
lezione del presidente è necessaria la mag-
gioranza assoluta dei componenti della
Commissione; se nessuno riporta tale mag-
gioranza si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior nu-
mero di voti. È eletto il candidato che ot-
tiene il maggior numero di voti. In caso di
parità di voti è proclamato eletto o entra in
ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due
vicepresidenti e dei due segretari, ciascun
componente della Commissione scrive sulla
propria scheda un solo nome. Sono eletti co-
loro che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. In caso di parità di voti si procede
ai sensi del comma 4, ultimo periodo.

Art. 4.

1. L'attività e il funzionamento della
Commissione sono disciplinati da un regola-
mento interno approvato dalla Commissione
stessa nella seduta successiva a quella di
elezione dell'ufficio di presidenza.

Art. 5.

1. La Commissione procede, nell'espleta-
mento dei suoi compiti, con gli stessi poteri
e le stesse limitazioni dell'autorità giudizia-
ria. Ferme restando le competenze dell'auto-
rità giudiziaria, per le audizioni a testimo-
nianza davanti alla Commissione si appli-

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla
Commissione)

Art. 4.

Identico

Art. 5.

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Bot-
tici ed altri*)

cano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Si applica altresì l'articolo 203 del codice di procedura penale.

3. La Commissione può richiedere, sulle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

4. La Commissione può opporre motivatamente all'autorità giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti.

5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copia di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

6. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla
Commissione*)

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Bot-
tici ed altri)

procedimenti giudiziari nella fase delle inda-
gini preliminari.

7. È sempre opponibile il segreto tra di-
fensore e parte processuale nell'ambito del
mandato.

8. La Commissione può richiedere, nelle
materie attinenti alle finalità della presente
legge, anche mediante sopralluogo, copie di
atti e documenti relativi a indagini e inchie-
ste parlamentari condotte in Italia.

9. La Commissione può avvalersi della
collaborazione di agenti e ufficiali di polizia
giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente
e delle altre collaborazioni che ritenga ne-
cessarie. Il rifiuto ingiustificato di ottempe-
rare agli ordini di esibizione di documenti o
di consegna di atti, di cui al presente arti-
colo, è punito ai sensi dell'articolo 650 del
codice penale.

Art. 6.

1. I membri della Commissione, i funzio-
nari ed il personale di qualsiasi ordine e
grado addetti alla Commissione stessa ed
ogni altra persona che collabora con la
Commissione o compie o concorre a com-
piere atti di inchiesta ovvero ne viene a co-
noscenza per ragioni d'ufficio o di servizio
sono obbligati al segreto per tutto quanto ri-
guarda gli atti e i documenti di cui al
comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, la violazione del segreto è punita a
norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, le stesse pene di cui al comma 2 si
applicano a chiunque diffonda in tutto o in
parte, anche per riassunto o informazione,
atti o documenti del procedimento di inchie-
sta dei quali sia stata vietata la divulgazione
ai sensi del comma 6 dell'articolo 5.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla
Commissione)

Art. 6.

Identico

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Bot-
tici ed altri)

Art. 7.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite annuo massimo di 50.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 8.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.

2. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle sue attività di indagine. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla
Commissione)

Art. 7.

Identico

Art. 8.

1. *Identico*.

2. Entro i **trenta** giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle sue attività di indagine. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 9.

Identico

€ 1,00